

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO



COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA N. 4
34121 TRIESTE
P.IVA 00210240321

CIG

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.08.2023
alle ore	24,00 del	31.08.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.08
------------------------	-------

Sommario

PREMESSA	5
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	5
Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....	11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	12
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	12
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori	12
Art. 3 – Durata del contratto	13
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione e aggiornamento premio.....	14
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....	15
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	15
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione.....	15
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione	16
Art.9 - Forma delle comunicazioni.....	16
Art. 10 – Oneri fiscali	17
Art. 11 – Foro competente	17
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	17
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	17
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società	17
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	17
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio	17
Art. 17 – Clausola Broker	18
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	18
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)	19
Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	19
Art. 21 – Delimitazioni territoriali.....	20
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	20

Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione	20
Art. 2 – Esclusioni.....	21
Art. 3 – Beni esclusi dall’assicurazione	24
SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA	24
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero	24
Art.2 – Spese peritali	25
Art. 3 - Spese per architetti, ingegneri e consulenti	25
Art.4 – Ricorso terzi e locatari	25
Art. 5 – Rischio locativo	26
Art. 6 – Maggiori costi.....	27
Art.7 - Perdita Pigioni.....	27
Art 8 - Spese ricerca guasto	28
Art. 9 - Eventi atmosferici	28
Vento forte	29
Sovraccarico neve	29
Ghiaccio e gelo.....	29
Grandine (su fragili)	29
Art. 10 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate.....	30
Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo.....	30
Art.12 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno e frane	30
Art.13 – Opere di Fondazione.....	31
Art. 14 - Costi di collaudo	31
Art 15 – Crollo e collasso strutturale	31
Art 16 – Eventi sismici/Terremoto - Maremoto	31
Art. 17 - Rottura vetri e cristalli	32
Art. 18 – Ricostruzione archivi	32
Art. 19 – Mancato freddo	33
Art. 20 – Fenomeno elettrico/elettronico	33
Art. 21 –Arredo urbano, rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici	33
Art. 22 – Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione rotture.....	33
Art. 23 – Dispersione liquidi.....	34
Art. 21 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo	34

Art. 22 – Danni durante il trasporto dei valori.....	37
SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI	37
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro	37
In caso di sinistro il Contraente deve:	37
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno	38
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno	38
Art.4 – Mandato dei periti	38
Art.5 - Operazioni peritali	39
Art.6 - Differenziale storico-artistico	39
Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	40
Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore	42
Art.8 BIS –Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)	44
Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.....	45
Art.10 - Limite massimo dell’indennizzo.....	45
Art.11 – Pagamento dell’indennizzo.....	45
Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita.....	46
Art. 13 – Reintegro (non automatico) delle somme assicurate.....	46
Art.14 - Rinuncia all'azione di rivalsa-surroga	46
Art.15 – Anticipo indennizzi.....	46
Art.16 – Recupero dei beni rubati	47
Art.17 – Certificati rilasciati dall’Autorità	47
Art. 18 - Società di bonifica, salvataggio e ripristino	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE 6 -SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI	47
Art.1 – Partite, somme assicurate	47
Art. 2 - calcolo del premio	48
Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie.....	49
Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti).....	53
Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)	53
Art. 6 - Clausole vessatorie	53

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o altro liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Apparecchi ad impiego mobile	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi: personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature non stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc.</p> <p>Rientrano nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
Archivi e dati elettronici	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi
Arredo urbano, rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Panchine e sedute in genere, edicole, giochi per bambini, cestini per la raccolta dei rifiuti, fioriere, statue e fontane, rastrelliere porta-biciclette, ciclostazioni, pensiline, bacheche espositive ed informative, attrezzature facenti parte dei percorsi della salute e simili, segnaletica stradale anche con pannello fotovoltaico incorporato, rete illuminazione pubblica e impianti semaforici.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beni mobili Attrezzature/Apparecchiature elettriche-elettroniche	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato quale a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento.</p> <p>Sono compresi nella presente definizione i sistemi di controllo accessi (controller di accesso, lettore di carte a prossimità digitale, interfaccia software, segnalatore per abilitazione accessi) armadi di cablaggio strutturato fonia-dati, quadri elettrici, impianti di segnale, telecamere di videosorveglianza e simili.</p>
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Beni immobili stimati (Fabbricati e Fabbricati di interesse storico-artistico)	<p>La costruzione con relative fondazioni, opere edili di elevazione e copertura, le opere di finitura interne e degli altri elementi costruttivi. Gli impianti idrici, igienici e sanitari, elettrici fissi, di riscaldamento, l'impianto per la difesa dalle scariche atmosferiche, gli ascensori, reti di trasmissione dati, impianti di segnalazione allarmi, impianti audio-video, come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura e per destinazione, comprese le costruzioni minori, ancorché poste all'esterno e separate dai corpi principali dei siti. Sono altresì compresi gli oneri relativi alla direzione lavori, a concessioni, urbanizzazioni, collaudi e allacciamenti. Connessioni ed infrastrutture, comprese convenzionalmente nella definizione di fabbricato e quindi incluse nella medesima partita, costituite da pavimentazioni, fognature ed illuminazioni esterne, il tutto compreso dei relativi basamenti e fondazioni, entro il perimetro del fabbricato e delle sue dipendenze.</p> <p>Sono compresi nella partita Beni immobili stimati gli impianti specifici avente carattere storico dell'Ex sottostazione Elettrica, dell'ex Centrale Idrodinamica e del magazzino 26 in quanto assimilabili ad impianti di pertinenza agli immobili stessi.</p> <p>Sono compresi nella presente partita i palloni pressostatici.</p>

	I Fabbricati di interesse storico-artistico sono i beni aventi le caratteristiche costruttive di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53
Beni mobili	<p>Tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, attrezzature/apparecchiature elettroniche (come definite) programmi in licenza d'uso (come definiti), valori (come definiti), opere e oggetti d'arte (come definiti), mezzi di custodia (come definiti), e merci oltre a macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati al P.R.A., biciclette anche se elettriche e/o a pedalata assistita, arredamento, cancelleria, libri, riviste, attrezzature di laboratorio compresi i materiali di consumo necessari, macchinari di analisi e rilevazione, strumentazione in generale, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri enti o affidate al personale del Contraente.</p> <p>Si conviene tra le parti che tutto quanto ricompreso nella definizione "Arredo urbano" si intende assicurato nella partita "beni mobili", ancorché tutti o alcuni dei beni facenti parte di tale elenco siano fissati al terreno o ad altro supporto.</p> <p>Non rientrano nella definizione di beni mobili: quadri, dipinti, affreschi, mosaici sculture, incisioni, collezioni, reperti, tappeti antichi, mobili antichi, libri e riviste di valore storico, manoscritti, disegni e quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta di proprietà del Contraente o di Terzi già assicurato mediante specifica copertura assicurativa stipulata dal Contraente o da terzi per conto del Contraente.</p>
Broker	RTI Willis Italia S.p.a. - Verspieren Italia Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi

Dipendenti	Il personale subordinato e parasubordinato che svolge l'attività per conto del Contraente; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti del Contraente gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza.
Esploidenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: 1. a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; 2. per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione	Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale
Evento sismico/Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
Fenomeno elettrico	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica
Fermentazione	Trasformazione chimica della materia organica
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
Impianti fotovoltaici	Gli impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivi di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuali impianti di videosorveglianza e di allarme).
Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi

	Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infedeltà dei dipendenti	Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita, per qualsiasi causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Maremoto	Anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse di acqua marina.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Sistemi di chiusura dei locali	<p>L'Assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquedotti, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica, - - sia chiusa con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta a inferriate fissate nel muro. <p>Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq con lato minore non superiore a 18 cm o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</p>
Mezzi di custodia	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere
Opere e oggetti d'arte	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche,

	collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico
Partita	Ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
Periodo assicurativo	IL periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.
Rapina	Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Rischio locativo	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Singola ubicazione	La presente definizione vale per la garanzia Inondazione, Alluvione e Terremoto: - Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso. - Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati separati tra di loro, ma avente un unico numero civico
Sinistro/Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	La Compagnia di Assicurazione
Stima accettata	Valore commerciale attribuito ad un bene di comune accordo tra le Parti
Terrorismo e sabotaggio	<u>Terrorismo</u> : Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione

	<p>di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p> <p><u>Sabotaggio</u>: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.</p>
Ubicazioni e/o stabilimenti	<p>Tutti i luoghi dove sono ubicati i beni dell'Assicurato anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile.</p> <p>Sono inclusi nella definizione di stabilimenti anche le aree recintate di pertinenza degli immobili assicurati.</p>
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del C.C.
Valori	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

Amministrazione Comunale - Ente Territoriale.

L'Attività assicurata è quella istituzionale esercitata dal **Comune di Trieste** ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, e Normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A condizione che esista interesse assicurabile o che per il contraente gravi l'obbligo di assicurare anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per l'esercizio delle attività del Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Si intendono garantiti anche i beni:

- ubicati all'aperto per loro naturale destinazione (anche in aree non recintate);
- a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazione proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come qualsiasi errore o omissione non intenzionale o involontaria dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori in fase precontrattuale o successivamente alla decorrenza della polizza, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente e/o Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinarie ai beni assicurati.

Non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la

copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.08.2023 e scadenza ore 24.00 del 31.08.2026 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta del Contraente, per una durata pari a quella iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

[OPZIONE BASE]

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

Il premio annuale relativo al rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza, salva l'attivazione della proroga temporanea di cui al penultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto. La proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, della presente assicurazione è stabilita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1]

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso e la Società si impegna sin da ora a rinnovare la copertura assicurativa alle condizioni in essere.

Seguito ricezione della richiesta di rinnovo, la Società provvederà ad emettere appendice a contrattualizzazione della nuova scadenza.

Il premio annuale di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare

l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Il Contraente in seguito a intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 c. 13 DL 95/2012 convertito in L. 135/2012 e ss.mm.e ii.) si riserva di recedere dal presente contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione e aggiornamento premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le partite per le quali il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, lo stesso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà conteggiato alla fine di ogni periodo assicurativo come disciplinato all'art. 8 "Assicurazione con dichiarazione di valore" e all'art. 8bis "Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)" della Sezione 5.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, così come quelle relative all'adeguamento del premio, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente delle apposite appendici ritenute corrette emesse dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine contrattualizzato la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento dei premi di regolazione/adeguamento non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022, nonché dell'art. 106, comma 1 del D. lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile \geq 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2]

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell' art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al

Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un importo massimo di € 1.000,00.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 17 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza alla ATI intercorrente tra le Società Willis Italia Spa (n. iscrizione RUI n. B000083306) e Verspieren Italia Spa (n. iscrizione RUI n. B000323054).

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 8% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società (Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, compresa comunque ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione (compresi quelli relativi al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza compiuti dalla Delegataria per conto comune). La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro

capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21 – Delimitazioni territoriali

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso dall'art. 2 "Esclusioni" della presente Sezione.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, maremoti, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La presente polizza copre le spese di demolizione, sgombero e altre come sopra indicato, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

La presente polizza copre inoltre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Oneri di urbanizzazione/ordinanza autorità".

Art. 2 – Esclusioni

La Società, non è obbligata unicamente a risarcire i danni dovuti a o causati da:

- 1) atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di al tri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- 4) inquinamento di aria, acqua, suolo, salvo per quanto espressamente ricompreso;
- 5) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 6) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 7) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 8) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 9) truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimenti e ammanchi. [ai fini della presente esclusione per infedeltà dipendenti si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuata da dipendenti o con la loro complicità]
- 10) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- 11) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi di macchinari; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

- 12) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti, salvo per quanto previsto dalla garanzia "portavalori";
- 13) eruzioni vulcaniche, bradisismo del terreno, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine e frane, salvo quanto espressamente ricompreso;
- 14) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno;

Sono inoltre esclusi i danni:

- 15) indiretti di qualsiasi natura tranne quanto eventualmente ed espressamente ricompreso;
- 16) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili, fatti salvi i danni da imbrattamento che si convengono ricompresi tra gli atti vandalici;
- 17) derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- 18) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, i danni di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità;
- 19) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- 20) Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- un "Atto Cyber" (→definizione) ovvero ad un "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore

dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "Malware" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "Sistema informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

21) Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (salvo quanto facente parte degli oggetti d'arte assicurati in polizza e degli oggetti rinvenuti e registrati e riposti in cassaforte);
2. Ponti, strade, terreni e pavimentazioni non di pertinenza dei fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente;
6. Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Contraente, aeromobili e natanti;
7. Beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
8. Tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori dal perimetro di pertinenza e/o area delle costruzioni;
9. I costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni (salvo quanto eventualmente espressamente ricompreso)

SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla Sezione 6 alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, compresi scavi e reinterri e inclusi i costi di smaltimento e bonifica degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque, fanghi od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per smontare, rimuovere, trasportare conservare e ricollocare e rimontare le cose mobili di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nei soli casi in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione fabbricati danneggiati, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di € 15.000,00.

Nell'ambito della presente clausola rientrano in copertura anche tutti quei costi e spese documentate, ragionevolmente sostenute, nei limiti delle accertate necessità, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sostenute direttamente e/o affidate a ditte terze per: tagliare, abbattere, rimuovere, raccogliere, stoccare, noleggiare attrezzature, locare terreni/fabbricati, trasportare, smaltire, bonificare e mettere in sicurezza cose (alberi, sedime stradale, sponde di canali/argini/fiumi/laghi, arenile, segnaletica stradale, pali ed illuminazione pubblica ecc.) di proprietà del Contraente/Assicurato o di proprietà di terzi ma dei quali, il Contraente/Assicurato ha l'onere della custodia e/o della manutenzione e/o del ripristino della loro funzionalità ed integrità, anche se e quanto non assicurati nella presente polizza, per danni riconducibili ad eventi coperti dalla presente polizza.

L'operatività della presente estensione è subordinata alla dichiarazione ai sensi della LR n. 25 del 29 dicembre 2016 Regione Friuli Venezia Giulia dell'esistenza dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica. La Società adempirà all'obbligazione entro 30 giorni dalla data della dichiarazione dello stato di crisi.

Art.2 – Spese peritali

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte scelto e nominato conformemente all'Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Spese Peritali*".

Art. 3 - Spese per architetti, ingegneri e consulenti

La Società rimborsa le spese effettivamente sostenute dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Spese per architetti, ingegneri e consulenti*".

Art.4 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli

immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

[OPZIONE BASE]

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 15 % del massimale stesso .

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 3]

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30 % del massimale stesso

L'assicurazione non comprende:

- ☐ i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- ☐ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Ricorso Terzi e locatari*".

Art. 5 – Rischio locativo

La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 6 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute per un periodo massimo di

[OPZIONE BASE] 6 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 4] 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

A titolo a titolo esemplificativo e non limitativo verranno indennizzate le spese di:

- ☐ affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- ☐ installazione temporanee di telefono, linea internet, ecc.;
- ☐ noleggio attrezzature e veicoli;
- ☐ trasporto dipendenti;
- ☐ uso di impianti o apparecchi sostitutivi, utilizzo linee, condotte, tubazioni, reti, reti informatiche alternative;
- ☐ applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- ☐ prestazioni di servizi da parte terzi;
- ☐ temporaneo trasferimento di attività presso altri siti, anche di terzi;
- ☐ lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
2. difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Maggiori costi*".

Art.7 - Perdita Pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Perdita pigioni*".

Art 8 - Spese ricerca guasto

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti anche idrici, igienici, di condizionamento, di prevenzione incendio e di altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di liquidi o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Spese ricerca guasto*".

Art. 9 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, pioggia, grandine, neve.

I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- insegne e antenne e consimili installazioni esterne;
- gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine.
- cose poste all'aperto non per naturale destinazione;

Relativamente agli enti all'aperto per loro naturale destinazione, sono esclusi i danni dovuti al graduale deterioramento, logorio, usura quale conseguenza naturale degli effetti gradualmente degli agenti atmosferici.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime. Restano tuttavia esclusi i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) danni causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;

e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati assicurati in polizza, a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici*".

Vento forte

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da vento forte e cose da esso trascinate, considerato quale vento forte, anche quello discontinuo, e che si manifesti ad una velocità superiore o uguale a 80 Km/h, sono esclusi i danni subiti da:

1. cose poste all'aperto non per naturale destinazione;
2. gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in capitolato, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento di cui sopra.

Si precisa inoltre che, per singolo evento, si intende il protrarsi anche per diversi giorni dell'evento stesso."

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici – vento forte*".

Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici – sovraccarico neve*".

Ghiaccio e gelo

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dell'Interruzione dell'energia termica/riscaldamento.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici – ghiaccio e gelo*".

Grandine (su fragili)

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

1. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
2. lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
3. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici – grandine su fragili*".

Art. 10 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni e alluvioni, mareggiate, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane), rotture di fognature e allagamenti anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce *"Inondazioni, alluvioni allagamenti e mareggiate"*

Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo

La Società risponde dei danni occorsi alle cose assicurate a seguito, o in occasione di, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici (compresi gli imbrattamenti) o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo salvo che l'Assicurato si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero delle ubicazioni occupate.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 mt da esse, nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente articolo.

Limitatamente alla garanzia Terrorismo la Società non indennizza i danni derivanti da:

- contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alle voci *"Eventi sociopolitici"* e *"Terrorismo e sabotaggio"*.

Art.12 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno e frane

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno e/o frane in generale comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante.

Si intendono assicurate le spese per il ripristino del terreno anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce *"Cedimento, franamento o smottamento del terreno e frane"*.

Art.13 – Opere di Fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato in base al disposto della Sezione 5 art. 7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Opere di fondazione*".

Art. 14 - Costi di collaudo

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari di merci o altri enti a seguito di evento risarcibile a termini di polizza anche se tali enti risultano apparentemente illesi ma vi sia il ragionevole dubbio che possono aver subito danni.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Costi di collaudo*".

Art 15 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende estesa ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale, conseguenti a cedimento delle fondazioni, sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Crollo e collasso strutturale*".

Art 16 – Eventi sismici/Terremoto - Maremoto

la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto e maremoto e fenomeni tellurici. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai soli effetti della presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
- i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto/maremoto sugli enti assicurati.
- i danni connessi al furto, rapina, smarrimento saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi Sismici/terremoto".

Art. 17 - Rottura vetri e cristalli

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristallo, specchio o vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici, comprese le c.d. facciate continue, che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato;

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Vetri e cristalli".

Art. 18 – Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute, per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società tuttavia non risponde dei danni relativi alla perdita di archivi dovuti a:

- presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza;
- malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

Si conviene che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware rientrante sotto la Partita "Beni mobili/Contenuto".

La presente garanzia é prestata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Ricostruzione archivi".

Art. 19 – Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti da beni posti in refrigerazione e/o a temperatura controllata a causa di:

- a) mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- b) fuori uscita del liquido refrigerante

conseguenti a:

- 1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- 2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Gli eventi di cui ai punti a) e b) sono assicurati anche se causati da atti dolosi e/o eventi sociopolitici.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione od a temperatura controllata custoditi nei presidi di cui sopra, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o della temperatura controllata abbia avuto durata continuativa non inferiore a sei ore.

La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Mancato freddo*".

Art. 20 – Fenomeno elettrico/elettronico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature facenti parte dei beni assicurati, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "*Fenomeno elettrico/elettronico*".

Art. 21 –Arredo urbano, rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici

La Società sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dai beni rientranti nella definizione di arredo urbano.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "*Arredo urbano, rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici*".

Art. 22 – Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione rotture

La Società risponde dei danni causati di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione rotture*".

Art. 23 – Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

1. di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
2. verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Dispersione liquidi*".

Art. 21 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di beni facenti parte della partita Beni Mobili a seguito di furto (anche perpetrato con destrezza), rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali), scippo e estorsione, da chiunque o comunque commessi.

In caso di ritrovamento della refurtiva sono compresi in garanzia:

- ☐ i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva;
- ☐ le spese documentate sostenute per il ricovero, la custodia e il rientro dei beni ritrovati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Furto – rapina – estorsione – scippo*".

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate -esclusi i contenuti- e le rispettive porte) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "*guasti cagionati dai ladri*".

Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Beni Mobili relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio*".

Furto/rapina/estorsione/scippo

Salvo per quanto riguarda gli enti posti all'aperto per loro naturale destinazione e/o per quanto diversamente stabilito in polizza, è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto, che le cose assicurate siano poste all'interno degli stabilimenti.

Per l'efficacia della copertura assicurativa furto, le aperture verso l'esterno degli stabilimenti devono essere conformi alle Definizioni "Mezzi di chiusura dei locali".

La Società indennizza le cose assicurate in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi, e simili;
- II. utilizzando chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione, in questo caso, che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- III. per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- IV. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

I termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque riposti all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Rientrano in regolare copertura anche i beni posti all'aperto per loro naturale destinazione. Per tali beni la limitazione "Mezzi di chiusura dei locali" riconducibile alla garanzia furto/rapina non è operativa.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Si conviene tuttavia che i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano, siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati in polizza oppure commessi attraverso le luci, i serramenti o inferriate non conformi a quanto previsto in polizza, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

Furto commesso e/o agevolato da dipendenti del Contraente/Assicurato. La garanzia è estesa al furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, anche se l'autore del furto o uno dei complici sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto o uno dei complici non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Furto/rapina/estorsione/scippo di valori. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza e lo scippo, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte all'interno delle ubicazioni assicurate.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni e/o danneggiamento dei valori in occasione di furto/tentato furto o scippo, estorsione o rapina comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori si trovino.

Furto con destrezza. L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Furto con destrezza" a condizione che il sinistro sia denunciato alle autorità competenti entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di accadimento.

Mancanza di custodia o disabitazione. La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Furto di beni all'interno di veicoli.

La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando tali beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido;
- i beni siano riposti in modo da non essere visibili dall'esterno;
- il furto venga denunciato alle Autorità competenti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto di beni all'interno di veicoli".

Furto, rapina, estorsione biciclette elettriche

La garanzia si intende estesa anche al furto/rapina/estorsione di biciclette elettriche/a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero, di proprietà del Contraente e/o dallo stesso gestite nell'ambito del servizio di bike sharing.

La garanzia è operante solo per i casi di furto totale purché denunciato entro le 24 ore alle Autorità competenti.

La garanzia è operante anche in caso di furto avvenuto mentre le biciclette erano parcheggiate all'aperto purché fosse operante un sistema di chiusura/blocco del mezzo.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto E-Bike".

Art. 22 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società assicura la perdita di “valori” per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all’interno degli stabilimenti dell’Assicurato.

La garanzia è valida purché tale trasporto sia affidato:

a) a uno o più dipendenti dell’Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest’ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;

b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:

- contratto dell’Assicurato con suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti del Contraente (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;

b) entro 30 giorni da quando l’Ufficio Assicurazioni ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società

dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 5 della Sezione 3 "Spese Peritali" della presente polizza.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione " Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni o settori, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni o settori danneggiati.

Fermo quanto disposto dall'art. 1 "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione, è concesso al Contraente/Assicurato di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali senza che questo possa comportare pregiudizio nella liquidazione del danno.

Art.6 - Differenziale storico-artistico

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati assicurati anche se di interesse storico artistico è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Beni Immobili/Fabbricati" e "Beni immobili/Fabbricati storici - artistici", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 7 – Sezione 4 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di

rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Differenziale storico/artistico*".

Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

A) In caso di perdita totale del bene

I) per i beni immobili/fabbricati: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del bene con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo solamente il valore dell'area;

per i beni immobili/fabbricati di particolare valore storico-artistico architettonico o di particolare pregio: il costo nonché ogni spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene secondo tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, salvo quanto previsto all'art. 6 della presente sezione "Differenziale Storico-Artistico";

II) per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo, si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;

III) per i beni mobili in generale (esclusi i valori e gli oggetti d'arte): il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, doganali e fiscali;

IV) per le opere d'arte: per le opere d'arte assicurate a valore dichiarato: il valore di mercato al momento del sinistro; per le opere d'arte assicurate a stima accettata il valore stimato;

V) per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Per i beni con vetustà superiore a 5 anni, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

VI) per i valori: il valore nominale degli stessi;

B) in caso di danno parziale:

I) Il costo integrale per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

i danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni immobili e beni mobili in stato di attività, escluso quindi quanto non più in esercizio in via permanente alla data del sinistro. Non costituiscono "inattività" le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze operative-amministrative dell'Assicurato.
- b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- e) Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- f) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- g) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- h) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

i) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera. Resta inteso che l'importo dell'indennizzo non potrà in ogni caso eccedere il valore di mercato del bene danneggiato o, in caso di bene stimato, il valore riportato nell'elaborato di stima.

k) la ricostruzione potrà avvenire nello stesso luogo o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione e/o il rimpiazzo potranno essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato fermo che la Società non indennizzerà il maggior onere che eventualmente dovesse derivarne.

Nel caso in cui la ricostruzione o il ripristino degli immobili dovesse rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o relative al carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche o relative al carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

l) Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" e "spese extra", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nel presente capitolato.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore

A) Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite stimate

1.A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI STORICI)

1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI ESENTI IMPOSTE)

comprendono la totalità dei fabbricati e relativi impianti di proprietà del **Comune di Trieste** e sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri previsti dalla presente polizza, dalla Società specializzata **PRAXI** che ha effettuato la stima iniziale e i successivi aggiornamenti dei quali viene data copia dal Contraente alla Società con vincolo di riservatezza.

Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore dell'intero patrimonio immobiliare.

Esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata da Praxi spa alla data del 31.08.2023 della quale viene data copia dal Contraente/Assicurato alla Società, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.

B) Limitatamente alle somme/partite assicurate

1.A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI STORICI) e

1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI esenti imposte)

ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

C) Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 31 agosto di ogni anno, redatto dallo stimatore indicato al punto A o da altro stimatore benevisato dalla Società.

L'elaborato deve essere inoltrato alla Società entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso da parte della Società di Stima.

D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari nonché da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato comportino, nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti al presente articolo;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l'entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

E) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi. Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente maggiorazioni superiori al 30% di cui alla leeway contrattualizzata rispetto agli ultimi valori indicati in polizza l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

L'appendice di aggiornamento del premio per l'annualità in corso verrà conteggiata applicando, ai valori in aumento o in riduzione aggiornati e rientranti, in caso di aumento, nella leeway contrattualizzata in polizza, il tasso di polizza previsto per ciascuna partita.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti registrati nel periodo considerato e ricompresi, in caso di aumento, nella leeway del 30%. Sui saldi dei valori in aumento o in riduzione verrà calcolata la regolazione premio applicando i tassi di polizza relativi a ciascuna partita ridotti al 50%.

Le differenze attive o passive relative sia alla regolazione che all'aggiornamento premio dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/aggiornamento premio"

La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza

Art.8 BIS –Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite:

- RISCHIO LOCATIVO/FABBRICATI

vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 30% e, pertanto, la regola proporzionale prevista dall'art.1907 del C.C. Assicurazione Parziale troverà applicazione soltanto in ragione della parte determinata in base alle stime peritali eccedente la suddetta percentuale.

Eventuali aumenti eccedenti la percentuale del 30% dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti.

Entro 180 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo delle acquisizioni e/o alienazioni avvenute nel periodo assicurativo trascorso.

L'Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/disponibilità od alienazione dei fabbricati in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante e decorre/cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/disponibilità od alienazione è formalmente avvenuto.

Sulla base della comunicazione relativa alle acquisizioni/alienazioni effettuata dal Contraente/Assicurato nei termini sopra indicati, la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio applicando il 50% del

tasso contrattualizzato in polizza e di adeguamento premio applicando il 100% del tasso contrattualizzato in polizza.

Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio"

Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il

[OPZIONE BASE]

20% di quest'ultima;

per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 5]

30% di quest'ultima;

per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di € 15.000,00.

Art.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.10 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 13 – Reintegro (non automatico) delle somme assicurate

In caso di sinistro furto/rapina/scippo/estorsione di beni e valori (e portavalori) la somma assicurata per il periodo assicurativo in corso, relativamente a ciascuna partita, potrà essere reintegrata, della somma che verrà liquidata, solo previo accordo tra le Parti.

Il pagamento dell'appendice relativo al reintegro del massimale dovrà essere effettuato nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art.14 - Rinuncia all'azione di rivalsa-surroga

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali lo stesso si avvale nello svolgimento della propria attività.

Salvo il caso di dolo, e a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, la Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che utilizzano beni di proprietà della Contrente a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proprie attività.

Art.15 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 (Euro due milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Art.16 – Recupero dei beni rubati

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengano di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se i beni recuperati fanno parte del patrimonio indisponibile del Contraente/Assicurato tali beni restano di proprietà dell'Assicurato che dovrà provvedere a restituire alla Società l'importo indennizzato.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo.

Alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati: sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi e (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Società sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Art.17 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

SEZIONE 6 -SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Partite, somme assicurate

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE
1A	Beni immobili	€ 1.446.069.259,00
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico - DLgs n.42/2004 - L n. 53/1983) - esenti imposte	€ 793.434.680,00
2	Rischio locativo	€ 1.396.740,00
3	Impianti fotovoltaici a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 250.000,00
4	Beni mobili (contenuto) a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 15.000.000,00
5	Ricorso Terzi a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 7.500.000,00
6	Spese demolizione e sgombero a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 1.200.000,00
	TOTALE	€ 2.263.453.939,00

Art. 2 - calcolo del premio

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE	TASSO ANNUO LORDO (promille)	PREMIO ANNUO LORDO
1A	Beni immobili	€ 1.446.069.259,00		€
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico - DLgs n.42/2004 - L n. 53/1983) - esenti imposte	€ 793.434.680,00		€
2	Rischio locativo	€ 1.396.740,00		€
3	Impianti fotovoltaici a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 250.000,00		
4	Beni mobili (contenuto) a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 15.000.000,00		€
5	Ricorso Terzi a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 7.500.000,00		€
6	Spese demolizione e sgombero a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 1.200.000,00		€
TOTALE		€ 2.263.453.939,00		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.

Si precisa che i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti. Nel caso in cui il limite e/o lo scoperto/franchigia sia “per ubicazione” con tale dicitura si intende il singolo fabbricato e relativo contenuto.

Resta inteso che se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, all’indennizzo/ risarcimento verrà applicata la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti verrà applicato solo quello più elevato che, se concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

[OPZIONE BASE] FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLA TABELLA CHE SEGUE	€ 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/A] FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLA TABELLA CHE SEGUE	€ 7.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/B] FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLA TABELLA CHE SEGUE	€ 4.000,00

TABELLA SOTTOLIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
Stop loss	€ 150.000.000,00 per sinistro	=
Spese di demolizione e Sgombero	La partita assicurata in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 art. 2	Nessuna

Ricorso Terzi e locatari (Sezione 4 art. 4)	La somma assicurata alla partita Ricorso Terzi e locatari	Nessuna
Maggiori Costi (Sezione 4 art. 6)	€ 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Perdita pigioni (Sezione 4 art. 7)	€ 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Spese di ricerca guasto (Sezione 4 art. 7)	€ 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo	€ 1.500 per sinistro
Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 9)	70% delle somme assicurate	[OPZIONE BASE] Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo € 5.000,00 per ubicazione/sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 7] Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo € 10.000,00 per sinistro
Eventi Atmosferici - Vento forte (Sezione 4 art. 9)	70% delle somme assicurate	Scoperto 20% del danno indennizzabile con il minimo € 10.000,00 per sinistro
Eventi Atmosferici - Grandine (Sezione 4 art. 9)	€ 2.500.000 per sinistro	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo € 10.000,00 per sinistro
Eventi Atmosferici - Grandine su fragili (Sezione 4 art. 9)	€ 250.000 per sinistro	Franchigia frontale
Eventi Atmosferici - Sovraccarico neve(Sezione 4 art. 9)	€ 5.000.000,00 per sinistro	Scoperto 5% del danno indennizzabile con il minimo € 10.000,00 per sinistro
Eventi Atmosferici - Ghiaccio e gelo (Sezione 4 art. 9)	€ 250.000 per sinistro	Franchigia frontale
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione 4 art. 10)	30% delle somme assicurate con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 e con il massimo di € 250.000
Mareggiate (Sezione 4 art. 10)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 25.000,00
Eventi Socio-politici (Sezione 4 art. 11)	70% delle somme assicurate Sottolimito per sinistri Imbrattamento muri e altri beni: € 50.000 per sinistro	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 della singola ubicazione e relativo contenuto Sinistri da imbrattamento muri e altri beni = € 5.000 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Sezione 4 art. 11)	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo

		di € 10.000,00 e con il massimo di € 250.000
[OPZIONE BASE] Cedimento, franamento, smottamento del terreno e frane (Sezione 4 art. 12)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 8] Cedimento, franamento, smottamento del terreno e frane (Sezione 4 art. 12)	€ 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
[OPZIONE BASE] Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 9] Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Costi di collaudo (Sezione 4 art. 14)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Crollo e collasso strutturale (Sezione 4 art. 15)	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo Franchigia frontale
[OPZIONE BASE] Eventi sismici/Terremoto e Maremoto (Sezione 4 art. 16)	30% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 10/A] Eventi sismici/Terremoto e Maremoto (Sezione 4 art. 16)	30% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 50.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 10/B] Eventi sismici/Terremoto e Maremoto (Sezione 4 art. 16)	€ 50.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 100.000,00
Vetri e cristalli (Sezione 4 art. 17)	€ 5.000,00 per singola lastra con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per singola lastra
Ricostruzione archivi (Sezione 4 art. 18)	€ 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Differenziale storico artistico (Sezione 5 art. 6)	€ 2.500.000,00 per sinistro	Nessuna
Mancato freddo (Sezione 4 art. 19)	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 5% minimo € 5.000,00
Spese peritali (Sezione 4 art. 2)	5% del danno con il massimo di € 150.000,00	Nessuna
Spese per architetti, ingegneri e consulenti (Sezione 4 art. 3)	5% del danno con il massimo di € 100.000,00	Nessuna
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità (Sezione 3 art. 1)	5% del danno indennizzabile per sinistro con il massimo di € 100.000,00 per sinistro	Nessuna
[OPZIONE BASE] Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 20)	€ 200.000,00 per sinistro	Franchigia frontale

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 11] Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 20)	€ 350.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Acqua condotta - ricerca e riparazione rotture (Sezione 4 art. 22)	€ 100.000,00	Franchigia frontale
Dispersione liquidi (Sezione 4 art. 23)	€ 50.000,00	Franchigia frontale
Furto – rapina – scippo – estorsione (Sezione 4 art. 22)	Beni mobili (esclusi i valori): € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
	Valori riposti in mezzi di custodia, cassaforte/armadi/ cassetti chiusi a chiave: € 20.000 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
	Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
	Furto all'interno di veicoli: € 3.000 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
	Furto biciclette/ e-bike (servizio bike sharing): € 10.000, 00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
	furto con destrezza: € 1.500,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni durante il trasporto di valori (portavalori) (Sezione 4 art. 22)	€ 10.000 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro

PRECISAZIONI:

Per la tipologia di beni sotto riportata, verrà riconosciuto il massimo indennizzo riportato nella tabella che segue e verrà applicata la relativa franchigia riportata in tabella, indipendentemente dalla tipologia di evento che ha causato il danno.

I sottolimiti sotto indicati sono un di cui dei sottolimiti previsti per la tipologia di evento.

TIPOLOGIA DI BENI	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
Danni a fabbricati aperti, tensostrutture, capannoni pressostatici	€ 50.000,00	Franchigia frontale
Arredo urbano, rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici	€ 150.000,00	Franchigia frontale
BICICLETTE ED E-BIKE facenti parte del servizio di Bike Sharing (esclusi i danni da furto)	€ 25.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Opere d'arte Assicurate nella presente polizza	€ 100.000,00 con il limite per singola opera di € 10.000,00	Franchigia frontale

Perdita valori (esclusi i casi di furto/rapina/scippo/estorsione)	€ 50.000,00	Franchigia frontale
---	-------------	---------------------

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potrà essere applicato ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti)

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, la Società ritenesse di emettere due polizze separate a copertura, rispettivamente, delle partite soggette a tassazione e di quelle esenti, si conviene che le due polizze debbano essere considerate contratto unico a tutti gli effetti, compresa la gestione dei sinistri.

Pertanto la denuncia di sinistro inoltrata su uno solo dei due contratti si intenderà automaticamente effettuata anche sull'altro numero di polizza escluso, fin da ora, qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Si conviene inoltre che, trattandosi di polizza unica, ancorché emessa con due separati numeri di rubricazione, i limiti di indennizzo, sottolimiti e scoperti e franchigie dovranno essere applicati una sola volta ad ogni sinistro ancorché lo stesso coinvolga sia le partite tassabili che quelle esenti.

Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Il Contraente

La Società

Art. 6 - Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 20 Trattamento dei dati

Sezione 2 Art. 21 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 2 Art. 22 Delimitazioni territoriali

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni

Sezione 5 Art. 7 Adeguamento somme assicurate e determinazione del danno

Sezione 5 Art. 8 Assicurazione con dichiarazione di valore

Sezione 5 Art. 8bis - Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)

Sezione 5 Art. 10 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/05/2023 12:42:19